Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 26 agosto 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 19 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la nota n. 184 ris. del 29 maggio 1964, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo designa il prof. Manlio Lo Vecchio Musti quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza dei datori di lavoro, a seguito del decesso del consigliere gr. uff. Enrico Meledandri;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Manlio Lo Vecchio Musti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei datori di lavoro a seguito del decesso del gr. uff. Enrico Meledandri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1964
Registro n. 8 Lav. e prev. soc., foglio n. 42. — BARONE

(6649)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Ercole ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni), sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 31 maggio 1949 (registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1949, registro n. 9 Difesa Marina, foglio n. 107) col quale il rimorchiatore « Ercole » è stato iscritto, dal 1° aprile 1949, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato di detta unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico eco-

nomico, procedere alla rimessa in efficienza della nave, come da verbale n. 2857, in data 14 aprile 1964, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Ercole », iscritta quale rimorchiatore con il decreto presidenziale 31 maggio 1949 di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 aprile 1964.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 42 *Difesa-Marina, foglio n.* 229

(6768)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1964.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera (M/C) « 492 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera (M/C) « 492 » viene iscritta, a decorrere dal 10 giugno 1964, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Registro n. 43 *Difesa-Marina, foglio n.* 106

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1964.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita, per decorso termine di durata, la predetta Commissione ed il dott. Nunzio D'Angelo è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione stessa in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Vista la lettera 3098 Gab. dell'11 giugno 1964, con la quale il predetto Ministero ha designato quale membro effettivo il dott. Ubaldo Grimaldi in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ubaldo Grimaldi è nominato membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 290

(6795)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Approvazione del piano generale delle operazioni per l'anno 1964 dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 2 ottobre 1963 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 aprile 1964;

Decreta:

E' approvato il piano generale delle operazioni che il Mediocredito centrale può compiere nell'anno 1964 in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei cri-

teri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Piano generale d'intervento per l'anno 1964

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 265 del 1962 il Mediocredito centrale è tenuto a predisporre « annualmente, il piano delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie, da assegnare a ciascun settore, indicando i limiti massimi di intervento ».

1. — Al 30 giugno 1963 i mezzi operativi dell'Istituto ammontavano a L. 147 miliardi, così composti: fondo di dotazione L. 113,6 miliardi, riserva non investita L. 3 miliardi, mutuo sul prestito argentino L. 28,7 miliardi, mutuo ex legge n. 1087 del 1957 (surplus agricoli americani) L. 1,7 miliardi.

Alla stessa data si contavano finanziamenti in essere per L. 125,2 miliardi così ripartiti:

piccole e medie industrie . . . . L. 73,2 miliardi
esportazione . . . . » 52,0 »

per cui si poteva fare affidamento su disponibilità residue per L. 21,8 miliardi (1).

Nel periodo luglio-agosto sono affluite all'Istituto nuove disponibilità per L. 23,8 miliardi, provenienti dall'incasso di un'ulteriore quota del fondo di dotazione, per 1 miliardo, dalla rata del mutuo sul prestito argentino, per L. 7,9 miliardi, e dalla anticipazione concessa dal fondo autonomo per lire 14,9 miliardi, fondo creato dall'art. 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (2). Nello stesso periodo si sono avuti rientri per L. 7,9 miliardi. Nell'insieme, quindi, l'afflusso di disponibilità è stato di L. 31,7 miliardi.

Le erogazioni per finanziamenti effettuati dallf'Istituto in luglio-agosto sono state di L. 3,6 miliardi per il settore interno e L. 2,3 per l'esportazione: in totale L. 5,9 miliardi.

Di conseguenza nei due mesi di luglio e agosto l'Istituto ha acquisito nuove disponibilità finanziarie per L. 25,8 miliardi, che sommate alle disponibilità residue del 1° semestre, ci davano a fine agosto un totale di disponibilità di L. 47,6 miliardi.

Ma si tratta di disponibilità finanziarie in parte già impegnate.

In primo luogo L. 21,4 miliardi erano vincolati per le operazioni previste dalle leggi n. 623 del 1959 e 1016 del 1960. Del plafond complessivo che i competenti Ministeri prescrissero di tenere a disposizione per i finanziamenti previsti dalla legge 623, plafond che venne fissato in L. 50 miliardi, il Mediocredito centrale aveva erogato a fine agosto L. 33,3 miliardi; del plafond di L. 7,5 miliardi, tenuto a disposizione per la applicazione della legge 1016, che favorisce il commercio, il Mediocredito centrale aveva erogato L. 2,8 miliardi.

Gli impegni già assunti nell'ambito della legge istituzionale del Mediocredito centrale, a favore delle piccole e medie industrie, prescrivevano erogazioni entro la fine dell'anno per circa L. 2,6 miliardi. A loro volta, gli impegni già assunti per i finanziamenti dell'esportazione indicavano per gli stessi mesi di fine anno esborsi da L. 9 a L. 27 miliardi.

---

(1) Si veda la tavola I.

(2) L'art. 25 della legge n. 635 prevede l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un « Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'assicurazione dei crediti all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ». La dotazione del Fondo è costituita da conferimenti da parte dello Stato fino alla concorrenza di L. 35 miliardi; finora sono state versate L. 15 miliardi. La gestione del Fondo è affidata al Mediocredito centrale. La legge 30 aprile 1962, n. 265 ha consentito al Mediocredito centrale di utilizzare, a titolo di anticipazioni, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, le disponibilità del Fondo autonomo, per compiere le operazioni di istituto. Attualmente il Mediocredito centrale beneficia di un'anticipazione di L. 14,9 miliardi.

Ai sensi del disposto dell'art. 23 della legge n. 955 del 1953, e delle deliberazioni prese dagli organi del Mediocredito centrale, l'Istituto ha la facoltà di prestare la propria facilitazione alla esportazione nella forma del finanziamento al 25 % e del contributo agli interessi al restante 75 %, e in quelle del finanziamento al 75 %, senza contributi agli interessi, e nelle forme intermedie.

2. — Le difficoltà che si sono manifestate in questi ultimi tempi per l'approvvigionamento dei mezzi finanziari, hanno indotto il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale a seguire in questo scorcio d'anno una politica di largo aiuto nei confronti degli istituti primari, il più largo che le condizioni di cassa gli consentono. In questa decisione il Consiglio è stato confortato dalla deliberazione recente del Consiglio dei Ministri di ulteriormente aumentare il fondo di dotazione dell'Istituto.

In concreto il Consiglio di amministrazione ha deliberato, per i quattro mesi da settembre a dicembre:

1) di porre a disposizione della piccola e media industria L. 18,6 miliardi, oltre alle L. 5,1 miliardi che dovranno essere erogate per precedenti impegni. In sostanza si è ritenuto, nelle more della riapplicazione delle due leggi speciali 623 e 1016, di non tenere indisponibili le residue somme vincolate per queste leggi, bensì di dedicarle alle normali operazioni dell'Istituto, sempre nello stesso ambito creditizio. Si ricorda al riguardo che l'Istituto ha presentato in data 5 aprile ai Ministeri competenti, un esposto prospettando la eventuale opportunità di trasferire le disponibilità della legge 623 ad operazioni normali;

2) di agevolare il credito all'esportazione nella forma del rifinanziamento senza contributi agli interessi. Si tratta di un esborso di L. 27 miliardi.

Nell'insieme il Mediocredito centrale tiene a disposizione delle piccole e medie industrie e dell'esportazione la somma complessiva di L. 50,7 miliardi, cui fa fronte con le disponibilità esistenti a fine agosto per L. 47,6 miliardi e con i rientri per L. 9,5 miliardi. A fine anno rimarranno disponibilità soltanto per L. 6,4 miliardi.

3. — Accanto a questa disponibilità di L. 6,4 miliardi, si affiancheranno l'anno venturo rientri per L. 17 miliardi nel settore del credito per l'interno e L. 19 miliardi in quello del credito per l'esportazione: in tutto L. 36 miliardi.

L'anno 1964 potrà di conseguenza fare affidamento su disponibilità per L. 42,4 miliardi. A fronte di essi si dovranno fare esborsi, per impegni già assunti, per L. 45,9 miliardi, dei quali L. 18,9 miliardi destinati all'interno, ai fini delle leggi speciali n. 623 e n. 1016. I due importi, delle disponibilità e degli esborsi, presentano un disavanzo di soli L.3,5 miliardi, sicchè si può dire grosso modo che si pareggino.

Ma se le possibilità d'intervento finanziario dell'Istituto dovessero basarsi soltanto su queste sue disponibilità, si avrebbero due conseguenze:

1) l'arresto dello sviluppo del credito dell'Istituto, sviluppo che negli ultimi anni è stato continuo e considerevole (da 11 a 13 %);

2) il trasferimento di mezzi già impegnati per l'esportazione nel campo delle medie e piccole industrie.

Agli impegni già in esame per le leggi speciali a favore del credito interno, previsioni meditate farebbero accostare, per evitare un eccessivo rallentamento dell'intervento finanziario del Mediocredito centrale, nuovi impegni secondo la legge istituzionale, per L. 20 milardi. Si tratterebbe nell'insieme di finanziamento a favore delle medie e piccole industrie per L. 38,9 miliardi, coperto e quindi compensato, per L. 17 miliardi dai rientri (1).

Nell'ambito del credito all'esportazione, l'intervento addizionale del Mediocredito è subordinato al valore delle esportazioni che per suo mezzo si desidera incentivare. Nella supposizione che si voglia favorire nel prossimo anno un insieme di esportazioni a pagamento differito per L. 100 miliardi, dovrebbero stanziarsi, da parte del Mediocredito, L. 5 miliardi per 5 anni, per finanziamenti al 25 %, oppure L. 15 miliardi, sempre per 5 anni, per agevolazioni nella sola forma del finanziamento. Complessivamente, nel primo caso sono lire 25 miliardi, e nel secondo circa L. 75 miliardi.

In considerazione delle presenti difficoltà di cassa degli istituti primari di finanziamento e dell'esistente convenzione, di cui si è detto, che consente al Mediocredito centrale di

---

(1) Si veda la tavola II.

passare dall'uno all'altro criterio nel corso degli anni, si riterrebbe che nel '64 si dovrebbe seguire la forma di agevolazione più favorevole nel momento agli istituti finanziatori, e quindi agli esportatori. Si tratterebbe, di conseguenza, di un esborso di circa L. 15 miliardi, che aggiunto a quelli imposti dai precedenti impegni, farebbe salire l'esborso totale per l'esportazione a L. 42 miliardi. Poichè a fronte di questa somma esistono rientri per L. 19 miliardi, l'aiuto addizionale netto al credito all'esportazione verrebbe ad essere nel prossimo esercizio di L. 23 miliardi.

In tutto, pertanto, il proseguimento dell'attività dell'Istituto nel 1964, secondo un ritmo che ne garantisca un'efficace e continua opera propulsiva, richiederebbe un incremento nell'anno stesso dei fondi a sua disposizione di poco meno di L. 40 miliardi. Eventuali riduzioni di questo apporto non dovrebbero, comunque, scendere al di sotto dei 30 miliardi.

Per una migliore valutazione delle possibilità operative dell'Istituto nell'esercizio 1964 è opportuno precisare che le previsioni di intervento come appaiono dalla tavola II e dalla tavola III (compilata con i dati disponibili al 31 marzo 1964 confermativi di quelli previsti il 9 ottobre 1963) riguardano i soli impegni che daranno luogo ad erogazioni nello stesso periodo, cioè entro il corrente anno. Esiste, pertanto, la possibilità di assumere impegni ulteriori, purchè non diano luogo ad erogazioni nell'attuale esercizio.

L'importo di 15 miliardi indicato nella tavola II a disposizione del rifinanziamento delle esportazioni, è anch'esso indicato nella supposizione che agli impegni seguano nello stesso esercizio le erogazioni. Anch'esso, quindi, è suscettibile di aumento, in rapporto ai tempi che intercorreranno tra impegni e esborsi.

Inoltre, se il 1° luglio 1964, si incasserà regolarmente la rata del mutuo sul prestito argentino pari a L. 10 miliardi circa (importo previamente non considerato data l'incertezza circa il rispetto del piano di ammortamento da parte del Governo della Repubblica Argentina), può concludersi che, nel 1964, potranno assumersi impegni per il finanziamento dei crediti all'esportazione di circa 25/30 miliardi, in parte erogabili negli esercizi successivi.

Ci si consenta di sottolineare che le dimensioni degli interventi previsti sono state calcolate in conformità alla misura delle facilitazioni oggi consentite nell'una e nell'altra forma, del rifinanziamento e del contributo agli interessi. E che in base a queste facilitazioni gli istituti primari sono tenuti a consentire il credito interno alle medie e piccole industrie al tasso del 6,50 % e il credito all'esportazione al tasso del 6,25 %. Un'eventuale modificazione di questi tassi altererebbe i risultati sopra illustrati.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

TAVOLA I

Formazione ed impieghi delle disponibilità nel 1963

(miliardi di lire)

	al 30-6-63	Luglio-agosto 1963	Totale 1-1/31-8-63	Previsioni Sett.-Dic. 1963		Totale 1963
Mezzi operativi:						
Fondo dotazione . .	113,6	1,0	114,6	—		114,6
Riserva non investita . .	3,0	—	3,0	—		3,0
Mutui e anticipi:						
prest. argentino	28,7	7,9	36,6	—		36,6
ex legge 1087 .	1,7	—	1,7	—		1,7
fondo autonomo	—	14,9	14,9	—		14,9
	147,0	23,8	170,8	—		170,8
				Impegni già assunti	Previsti nuovi impegni	
Finanziamenti:						
medie e piccole industrie	73,2	3,6	76,8	5,1	18,6	100,5
esportazione . .	52,0	2,3	54,3	27,0 (1)	—	81,3
	125,2	5,9	131,1	32,1	18,6	181,8
Mezzi operativi residui .	21,8	17,9	39,7	— 50,7		— 11,0
Rientri:						
medie e piccole industrie	—	1,0	1,0	4,9		5,9
esportazione . .	—	6,9	6,9	4,6		11,5
	—	7,9	7,9	9,5		17,4
Disponibilità totali residue	21,8	25,8	47,6	— 41,2		6,4 (2)

(1) Nella sola forma del finanziamento.

(2) A fronte di questa disponibilità esiste un impegno di L. 18,9 miliardi derivante dalle leggi « 623 » e « 1016 ».

TAVOLA II

Previsione dell'utilizzo delle disponibilità nel 1964

(miliardi di lire)

	Disponibilità		
Residue 1963	6,4		
Rientri 1964			
medie e piccole industrie	17,0		
esportazione	19,0		
	42,4		
	Impegni già assunti nel 1963	Nuovi impegni	Totale
Finanziamenti:			
medie e picc industrie:			
legge « 949 »	—	20,0	20,0
legge « 623 »	14,4	—	14,4
legge « 1016 »	4,5	—	4,5
	18,9	20,0	38,9
esportazione	27,0 (1)	15,0 (2)	42,0
	45,9	35,0	80,9
Mezzi occorrenti			38,5

(1) Erogazioni al 25 % e contributo interessi.
(2) Nella sola forma del finanziamento

TAVOLA III

Formazione ed impieghi delle disponibilità nel 1964

(Dati al 31 marzo 1964)

(miliardi di lire)

	al 31-12-63	Gennaio-Marzo 1964	Totale 1-1/31-3-64	Previsioni Aprile-Dic. 1964		Totale 1964
Mezzi operativi:						
Fondo dotazione	114,6	—	114,6	+ 1,2		115,8
Riserva non investita	3,0	0,5	3,5	—		3,5
Mutui e anticipi:						
prest. argentino	36,6	— 2,0	34,6	— 2,0		32,6
ex legge 1087	1,7	—	1,7	—		1,7
fondo autonomo	14,9	—	14,9	—		14,9
	170,8	— 1,5	169,3	— 0,8		168,5
				Impegni già assunti	Previsti nuovi impegni	
Finanziamenti:						
medie e piccole industrie	82,2	6,4	88,6	11,8	32,9 (1)	133,3
esportazione	65,7	5,9	71,6	24,7	12,2 (2)	108,5
	147,9	12,3	160,2	36,5	45,1	241,8
Mezzi operativi residui	22,9	— 13,8	9,1	— 82,4		— 73,3
Rientri:						
medie e piccole industrie	—	4,8	4,8	17,0		21,8
esportazione	—	5,9	5,9	17,4		23,3
	—	10,7	10,7	34,4		45,1
Disponibilità totali residue	22,9	— 3,1	19,8	— 48,0		— 28,2

(1) Di cui L. 18,3 miliardi impegni residui a copertura plafonds leggi speciali. Nella tavola II questo importo è stato incluso tra gli impegni assunti
(2) Tale importo, potrà essere incrementato di L. 10 miliardi circa ove venga regolarmente incassato il 1° luglio p. v. la rata del mutuo sul prestito argentino

(6678)

Visto, *Il Ministro per il tesoro* COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1964.

Determinazione dei periodi di occupazione media mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e Carovane facchini, ippotrasportatori e barcari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e Carovane facchini, ippotrasportatori e barcari e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Catanzaro:

Carovana facchini « B. Buozzi » di Cropani Marina: giornate 22; decorrenza 1° aprile 1962.

Ferrara:

Carovana facchini di Italba di Codigoro: giornate 23;

Carovana facchini di Vigarano Pieve: giornate 22.

Macerata:

Carovana facchini di Mogliano: giornate 20; dal 1° febbraio 1963 al 31 agosto 1963.

Mantova:

Carovana facchini di Gonzaga: giornate 18; decorrenza 3 aprile 1963;

Carovana facchini di Revere: giornate 15; decorrenza 1° luglio 1963.

Padova:

Carovana barcari Euganea di Battaglia Terme: giornate 12; decorrenza 1° settembre 1963.

Pavia:

Carovana facchini Sannazzaro: giornate 25; decorrenza 21 gennaio 1963.

Pescara:

Lega Scaricatori « Garibaldi » Pescara: giornate 23; decorrenza 1° ottobre 1963.

Pistoia:

Carovana trasporto carni macellate di Pistoia: giornate 23; decorrenza 1° luglio 1963.

Ravenna:

Gruppo Scuoiatori « Faentini » Faenza: giornate 16; decorrenza 2 maggio 1962.

Roma:

Cooperativa facchini « Orazio Vetrani » Roma: giornate 24; decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana facchinaggio Tevere - Roma: giornate 22; decorrenza 1° gennaio 1963;

Carovana facchini Sibilla - Tivoli: giornate 20; decorrenza 1° marzo 1963.

Salerno:

Carovana ippotrasportatori « La Rinascita » S. Valentino Torio: giornate 20; decorrenza 1° giugno 1962;

Carovana Sindacale ippotrasportatori « Scalo ferroviario - Pagani: giornate 20; decorrenza 1° dicembre 1962;

Cooperativa facchinaggio e lavoro - Minori: giornate 20; decorrenza 1° agosto 1963;

Carovana facchini carico e scarico - Maiori: giornate 22; decorrenza 1° settembre 1963;

Carovana ippotrasportatori - Vietri sul Mare: giornate 20; decorrenza 1° dicembre 1962.

Siena:

Carovana facchini - Abbadia S. Salvatore: giornate 22; decorrenza 1° marzo 1963.

Taranto:

Carovana ippotrasportatori « Porta Napoli » Taranto: giornate 18; decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana liberi facchini di Fragagnano: giornate 22; decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana facchini di S. Giorgio Ionico: giornate 23; decorrenza 1° gennaio 1963;

Soc. cooperativa a r.l. « S. Leonardo » di Manduria: giornate 24; decorrenza 1° settembre 1962.

Vicenza:

Carovana Vicentina ausiliari del traffico - Vicenza: giornate 20; decorrenza 5 giugno 1963.

Viterbo:

Carovana facchini di Blera: giornate 20; decorrenza 1° maggio 1963.

Carovana facchini di Latera: giornate 12; decorrenza 1° maggio 1963.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi medi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

Determinazione dei periodi di occupazione media mensile e salari medi per vari organismi cooperativi ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e di salari medi per i sottoelencati organismi cooperativi e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Autotrasportatori Persicetani Associati - San Giovanni Persiceto: periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

Lega barocciai trasporti - Ozzano Emilia: periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Brindisi:

Compagnia autotrasportatori « Italia Nuova » di Fasano: salario medio giornaliero: L. 1.000.

Forlì:

Gruppo autotrasportatori cesenate - Cesena: periodo di occupazione media mensile: 20 giornate; salario medio giornaliero: L. 1.300; decorrenza: 1° giugno 1963.

Rovigo:

Compagnia operai pontieri di Riva di Ariano Polesine: salario medio giornaliero: L. 1.120; decorrenza: 1° marzo 1963.

Venezia:

Cooperativa controllori merci al porto di Venezia: salario medio giornaliero: L. 1.800; decorrenza: 1° novembre 1963.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1964.

Determinazione dei periodi di occupazione media mensile e salari medi per vari organismi cooperativi ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione media mensile e i salari medi per i sottoelencati organismi e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo piccoli autotrasportatori San Nicolò Varignana di Castel San Pietro dell'Emilia: periodo di occupazione media mensile: 20 giornate; salario medio giornaliero: L. 600.

Catania:

Cooperativa autotrasporti pubblici Etna - Catania: salario medio mensile L. 36.500 per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1964.

Foggia:

Compagnia piccoli trasportatori « Rinascente » - Monte Sant'Angelo: salario medio giornaliero: L. 700; decorrenza: 1° gennaio 1963.

Forlì:

Cooperativa servizi di facchinaggio di Forlì: periodo d'occupazione media mensile: 24 giornate; salario medio giornaliero: L. 1.200; decorrenza: 1° luglio 1963;

Gruppo trasporto merci di Forlì: periodo d'occupazione media mensile: 20 giornate; salario medio giornaliero: L. 1.000; decorrenza: 1° maggio 1963.

Messina:

Carovana barcaioli addetti ai postali di Filicudi Porto (Isole Eolie): periodo d'occupazione media mensile: 13 giornate; salario medio mensile L. 7.150; decorrenza: 1° febbraio 1963.

Roma:

Carovana autotrasportatori merci « Orazio » di Roma: periodo d'occupazione media mensile: 24 giornate; decorrenza: 13 febbraio 1963;

Compagnia trasportatori locali « Portuense » di Roma: periodo d'occupazione media mensile: 20 giornate; decorrenza: 1° gennaio 1963;

Gruppo autotrasportatori C.A.T.E.B. di Roma; periodo d'occupazione media mensile: 20 giornate; decorrenza: 2 febbraio 1963.

Rovigo:

Carovana autotrasportatori di Loreo: salario medio giornaliero: L. 1.500; decorrenza: 1° giugno 1963.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Determinazione dei periodi di occupazione media mensile per organismi cooperativi di ausiliari del traffico ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Cuprense » di Cupra Marittima: giornate 22; decorrenza 1° giugno 1963.

Bologna:

Gruppo facchini Emiliano - Bologna: giornate 20;

Cagliari:

Carovana portabagagli FF.SS. - Cagliari: giornate 25.

Catanzaro:

Carovana facchini « Libertas » - Cutro: giornate 24; decorrenza 1° aprile 1963.

Firenze:

Gruppo scaricatori Ponte Rosso - Firenze: giornate 24; decorrenza 1° luglio 1963;

Carovana facchini « Dalmazia » - Firenze; giornate 22; decorrenza 1° luglio 1963;

Carovana facchini « Boccaccio » - Certaldo: giornate 20; decorrenza 1° ottobre 1963;

Carovana facchini Scalo ferroviario Rifredi - Firenze: giornate 23; decorrenza 1° luglio 1963;

Carovana facchini « Galcianese » - Prato: giornate 22; decorrenza 1° ottobre 1963.

Carovana facchini « Barberinese » - Prato: giornate 20; decorrenza 1° ottobre 1963.

Foggia:

Carovana brendatori « La Rinascente » Torremaggiore: giornate 20; decorrenza 1° agosto 1963.

Macerata:

Carovana facchini di Pioraco: giornate 24; decorrenza 1° luglio 1963.

Milano:

Carovana « La Cisalpina » di Sant'Angelo Lodigiano: giornate 20; decorrenza 1° febbraio 1963.

Pisa:

Carovana facchini di Santa Croce sull'Arno: giornate 22; decorrenza 1° novembre 1963.

Roma:

Compagnia mulattieri « Fede e Lavoro » di Olevano Romano:

gruppo di Carpinetò Romano: giornate 14; decorrenza 1° febbraio 1960;

gruppo di Gavignano: giornate 14; decorrenza 1° dicembre 1959;

gruppo di Ienne: giornate 14; decorrenza 3 novembre 1960;

Compagnia facchini « Flaminia » - Roma: giornate 24; decorrenza 1° agosto 1963.

Rovigo:

Compagnia facchini di San Martino di Venezze: giornate 18; decorrenza 1° settembre 1963.

Sassari:

Carovana carico e scarico merci « Porta Ulzeri » - Sassari: giornate 20; decorrenza 1° maggio 1963.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana trasportatori di Pieve di Cento (Bologna).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana trasportatori di Pieve di Cento (Bologna) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in quindici giornate, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini « Madonna delle Grazie » di Collepasso (Lecce).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana facchini « Madonna delle Grazie » di Collepasso (Lecce) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 22 giornate, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini di Borgo Pace (Pesaro).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana facchini di Borgo Pace (Pesaro) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 15 giornate, con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini di Cervidone di Cingoli (Macerata).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini di Cervidone di Cingoli (Macerata) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 14 giornate con decorrenza dal 1° aprile 1961.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini di Fratte Rosa (Pesaro).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana facchini di Fratte Rosa (Pesaro) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 12 giornate con decorrenza dal 1° gennaio 1961.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana facchini di Mercatello (Pesaro).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana facchini di Mercatello (Pesaro) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 18 giornate, con decorrenza dal 1° marzo 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti della Carovana caricatori e scaricatori di Marsala (Trapani).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari.

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti della Carovana caricatori e scaricatori di Marsala (Trapani) il periodo medio di occupazione mensile è determinato in 15 giornate, con decorrenza dal 1° maggio 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1964.

Ordinamento della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riordinamento dei servizi del Ministero della industria e del commercio ed alla ripartizione analitica delle competenze;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della Direzione generale delle miniere, al fine di precisarne meglio le attribuzioni istituzionali;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale delle miniere è stabilito come segue:

Divisione I. — Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni, riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Disciplina del personale della Direzione generale - Missioni - Congressi e convegni - Commissioni.

SERVIZIO I. — *Indagini tecniche ed economiche sulle lavorazioni minerarie - Statistiche delle miniere, cave e torbiere.*

Divisione II. — Indagini tecniche ed economiche sull'andamento della produzione mineraria nazionale - Studi sulla riorganizzazione tecnica delle miniere, sui nuovi impianti, sugli ampliamenti e sulle modifiche di quelli esistenti - Pubblicazione dei volumi annuali della serie « Relazione sul servizio minerario » - Pubblicazione dei volumi annuali della serie « Statistica delle miniere, cave e torbiere » - Risposte a quesiti vari posti da enti e privati in materia di statistica mineraria.

Divisione III. — Statistica mineraria periodica per ISTAT - Statistica mineraria periodica per organismi internazionali (C.E.C.A., C.E.E., O.C.E.D., ecc.) - Collegamento con organismi internazionali.

SERVIZIO II. — *Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.*

Divisione IV. — Bollettino ufficiale degli idrocarburi - Ricezione e registrazione delle istanze - Schedario dei titoli e delle attività di ricerca e di coltivazione - Disegni tecnici - Statistiche sulla ricerca, produzione ed utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nazionali - Archivio.

Divisione V. — Attività di ricerca: esame tecnico delle istanze per l'ottenimento dei permessi; obblighi del permissionario; svolgimento dei programmi di lavoro; rinvenimenti di idrocarburi e presentazione delle istanze di concessione; proroghe dei permessi, riduzioni di aree, rinunce; sicurezza delle lavorazioni; elaborazioni dei dati tecnici rilevati dalle attività.

Divisione VI. — Attività di coltivazione: esame tecnico delle istanze per l'ottenimento delle concessioni; aree riservate allo Stato ed assegnazioni mediante pubblici incanti; obblighi del concessionario; svolgimento dei programmi di sviluppo e di coltivazione del campo e corresponsione delle aliquote di prodotto; proroghe delle concessioni; rinunce, sicurezza delle lavorazioni - Elaborazione dei dati tecnici rilevati dalle attività - Studi ed aggiornamenti nel settore - Interrogazioni parlamentari sull'andamento delle lavorazioni - Raccolta dei dati e notizie sulle attività di ricerca e coltivazione nei Paesi stranieri - Rapporti con Organismi internazionali - Biblioteca - Emeroteca.

Divisione VII. — Segreteria del Comitato tecnico per gli idrocarburi - Legislazione estera, nazionale e regionale del settore minerario degli idrocarburi - Ricorsi e controversie - Rapporti con Organismi internazionali - Questioni fiscali - Applicazione della legge 21 maggio 1956, n. 694 - Rilascio dei permessi di ricerca - Proroghe - Rinunce - Decadenze - Autorizzazioni all'utilizzazione degli idrocarburi estratti.

Divisione VIII. — Rilascio delle concessioni di coltivazioni - Proroghe - Rinunce - Decadenze - Aggiudicazioni mediante pubblici incanti delle aree riservate allo Stato e rapporti con l'Ente Nazionale Idrocarburi - Dichiarazioni di pubblica utilità ed occupazioni di urgenza (art. 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ed articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136).

SERVIZIO III. — *Minerali di interesse nazionale (esclusi gli idrocarburi).*

Divisione IX. — Inventario dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie (esclusi gli idrocarburi) - Istruttoria tecnica delle istanze relative a permessi di ricerca ed a concessioni per sostanze minerali di interesse nazionale (esclusi gli idrocarburi) - Rapporti con la C.E.E., la C.E.C.A. e la C.E.E.A. ed altri organismi internazionali, per questioni economiche aventi attinenza con le materie del servizio - Questioni sindacali e problemi fiscali - Permessi di ricerca e concessioni per

minerali utilizzabili per l'estrazione di metalloidi - Finanziamenti e contributi relativi alle miniere del settore - Controllo sulla esecuzione dei programmi di riorganizzazione delle miniere solfifere.

Divisione X. — Permessi di ricerca e concessioni per sostanze radioattive e per minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli.

Divisione XI. — Concessioni di acqua minerale e termale per durata superiore ai 10 anni - Vapori e gas (esclusi gli idrocarburi) - Permessi di ricerca di combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose.

SERVIZIO IV. — *Sicurezza mineraria*.

Divisione XII. — Rapporti con gli Organismi internazionali in materia di sicurezza mineraria: collegamento con l'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere dei Paesi della C.E.C.A. - Rapporti col Ministero dell'Interno: Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili - Istruzioni tecniche ai Distretti minerari.

Divisione XIII. — Attuazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave - Infortunistica mineraria - Esame dei verbali di constatazione: rilievi ed accertamenti relativi - Ispezioni ai Distretti minerari - Ispezioni alle lavorazioni estrattive in materia di sicurezza mineraria e di tutela dei giacimenti - Studi per la istituzione e l'organizzazione della Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere.

Divisione XIV. — Studi e pareri su questioni tecniche particolari - Esame progetti di raccomandazioni in materia di unificazione di apparecchi per l'industria estrattiva - Addestramento tecnico degli ingegneri e dei periti del Corpo delle miniere - Collegamento con gli Istituti tecnici minerari - Visto di congruità per gli acquisti di macchinari e materiali effettuati dai vari Servizi della Direzione generale - Giudizi tecnici e visti di congruità sulle missioni effettuate dal personale del Corpo delle miniere.

SERVIZIO V. — *Contenzioso e segreteria del Consiglio superiore delle miniere*.

Divisione XV. — Segreteria del Consiglio superiore delle miniere - Convocazioni - Pareri e verbali - Massimario - Questioni relative alla costituzione e al funzionamento del Consiglio - Rapporti con le Regioni autonome - Decentramento amministrativo.

Divisione XVI. — Ricorsi gerarchici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Ricorsi straordinari - Ricorsi giurisdizionali (esclusi idrocarburi liquidi e gassosi) - Azioni giudiziarie - Rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato - Questioni relative alle convenzioni per le miniere appartenenti allo Stato.

Divisione XVII. — Dichiarazioni di pubblica utilità e occupazioni d'urgenza in applicazione degli articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Autorizzazioni per iscrizioni ipotecarie (art. 22 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443).

Divisione XVIII. — Istruttoria tecnica dei ricorsi gerarchici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Esame tecnico delle istrutterie relative alle istanze presentate in applicazione degli articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Pareri tecnici in merito alle istruttorie relative alle istanze per autorizzazione ad iscrivere ipoteca sulle miniere.

SERVIZIO VI. — *Affari amministrativi riguardanti la Carta geologica d'Italia*.

Questioni di carattere amministrativo per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 19.

SERVIZIO VII. — *Revisione ed aggiornamento della legislazione mineraria*.

Studi per la revisione e l'aggiornamento della vigente legislazione mineraria - Studi per la preparazione di Testi Unici per la legislazione mineraria - Studi per il Coordinamento degli Organi consultivi centrali della Direzione generale - Studi per la riforma degli Organi periferici della Direzione generale.

SERVIZIO VIII. — *Geologico*.

Rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della Carta geologica e compilazione delle relative memorie illustrative - Studi e ricerche di carattere geofisico - Studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti - Studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico - Rilevamenti e studi geologici, paleontologici, petrografici e geofisici ed interessanti, in particolare, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi - Raccolta dei minerali e delle rocce ed ordinamento di essi in collezione - Consulenza geologica per le pubbliche Amministrazioni - Controlli sui rilevamenti geologici in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

SERVIZIO IX. — *Chimico*.

Studi e controlli sui processi chimici per l'utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti - Studi, analisi ed esperimenti di natura chimica per quanto attiene ai servizi delle miniere: esame di minerali, rocce, acque, gas e prodotti industriali: esame di combustibili solidi, liquidi e gassosi; studi dei metodi geochimici sulla prospezione per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sui problemi chimici riguardanti le perforazioni e la coltivazione; sperimentazione e controlli concernenti le prescrizioni per la sicurezza mineraria - Consulenza chimico-mineralogica per le pubbliche Amministrazioni.

ORGANI COLLEGIALI

1) Consiglio superiore delle miniere (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73; legge 4 marzo 1958, n. 198).

2) Comitato geologico (legge 3 gennaio 1960, n. 15).

3) Comitato tecnico per gli idrocarburi (articoli 41 e 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6).

4) Commissione per la concessione di un compenso speciale al personale del Corpo delle miniere (art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1324).

5) Commissione per la franchigia doganale ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni (legge 21 maggio 1956, n. 694).

6) Commissione di cui all'art. 3 della legge 25 giugno 1956, n. 695, recante provvedimenti in favore della industria zolfifera.

7) Commissione di cui all'art. 31 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, per l'aggiudicazione delle aree di concessioni per gli idrocarburi riservate allo Stato.

UFFICI PERIFERICI

Distretti minerari: a Bergamo, Bologna, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias (1), Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste.

Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi: a Bologna, Roma, Napoli.

(1) Per i poteri riservati allo Stato in materia di polizia mineraria.

ENTI VIGILATI

Ente Zolfi Italiani (persona giuridica) (regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307; regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18; legge 8 aprile 1935, n. 688; legge 2 aprile 1940, n. 287).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6732)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 agosto 1964.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune Province della valle padana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 ottobre 1958, concernente norme di profilassi dell'afta epizootica in relazione alla importazione degli animali;

Considerato che la persistenza di focolai di afta in alcune Province della valle padana costituisce un permanente pericolo di diffusione della malattia a causa degli intensi movimenti di animali;

Ritenuto necessario ed urgente adottare provvedimenti idonei ad intensificare la lotta contro l'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore a sei mesi, esistenti nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Milano, Pavia, Cremona, Brescia, Mantova, Modena, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, e di quella di Bergamo per la parte a sud dell'autostrada Milano-Bergamo-Brescia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 30 novembre 1964.

Sono esenti dalla vaccinazione i bovini che, alla data del 30 novembre, non hanno ancora raggiunto l'età di sei mesi nonchè quelli già immunizzati con vaccino trivalente da non oltre quattro mesi. Con successiva ordinanza saranno prescritte le norme per la vaccinazione di detti animali.

A decorrere dal 1° ottobre 1964, i bovini di età superiore a sei mesi, provenienti da altri territori e non destinati direttamente ai macelli, per essere introdotti nell'area circoscritta all'art. 1, debbono risultare vaccinati contro l'afta epizootica con vaccino antiaftoso trivalente da almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi. Detti animali debbono essere marcati e scortati da un certificato conforme al modello n. 1 allegato.

I veterinari provinciali delle Provincie indicate all'art. 1 stabiliranno, con propria ordinanza, le norme per l'applicazione delle disposizioni predette.

Ar. 3.

I bovini importati dall'estero, che non vengano direttamente avviati dal confine ai macelli, quando risultino trattati soltanto con vaccino antiaftoso mono o bivalente, per essere introdotti nell'area circoscritta nel precedente art. 1, debbono essere nuovamente immunizzati con vaccino trivalente durante il prescritto periodo di osservazione. Le spese relative all'esecuzione di tale misura profilattica sono a carico degli importatori.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere data comunicazione settimanalmente al veterinario provinciale, su modello conforme all'allegato n. 2. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificao di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 1, sul quale debbono essere riportati anche il numero e la data della comunicazione prescritta nell'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 6.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito per il tramite degli Uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 7.

Il prezzo del vaccino è fissato in L. 300 a dose, di cui L. 150 sono corrisposte dal Ministero della sanità. La rimanente quota di L. 150 è a carico dei proprietari degli animali e sarà versata dal veterinario vaccinatore sul conto corrente dell'Istituto produttore.

Nell'ordinanza prevista nel precedente art. 2, il veterinario provinciale determinerà il compenso da corrispondere a titolo di rimborso spese da parte dei proprietari degli animali ai veterinari operatori per ogni vaccinazione eseguita. Tale compenso sarà fissato entro il limite minimo di L. 100 ed il massimo di L. 150 a capo.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il Ministro: MARIOTTI

MOD 1

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . . si certifica che il bovino di razza . . . . . . contrassegnato con . . . . . . è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . come da comunicazione settimanale del . . . . prevista dall'art 4 dell'ordinanza succitata.

. . . . . lì . . . .

Il veterinario comunale

. . . .

MOD 2

Vaccinazioni antiaftose eseguite nella settimana dal . . . . al . . . . .
ai sensi dell'ordinanza ministeriale . . . .

Provincia di . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno n:	Vitelle sotto l'anno n:	Vitelli sopra l'anno n:	Manze n:	Vacche n:	Tori n:	Buoi n:

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(6711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Mazzoleni Antonio Silvio, residente nel comune di Varese (d.n. Milano dal 14 settembre 1964);

Paganoni Giacomo, residente nel comune di Bergamo dal 12 settembre 1964.

(6789)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1964, il comune di Teramo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 405.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6791)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1964, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.789.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6792)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Polvere da mina pura potassa »

L'esplosivo da mina denominato « Polvere da mina pura potassa » fabbricato dalla Società Italiana Prodotti Esplodenti nel proprio stabilimento di Gallicano (Lucca) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per mine all'aperto ed iscritto nella categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(6790)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Civitanova Marche (Macerata)

Con decreto ministeriale 16 agosto 1964, n. 2864, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione del comune di Civitanova Marche, vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere di cui al progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6793)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 7471/2021 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palena Nicola, nato in Monte Sant'Angelo il 18 febbraio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in Manfredonia e San Giovanni Rotondo estese mq. 20.285 riportate in catasto alle particelle numeri 24 parte, 21-*c* e parte delle strade, del foglio di mappa n. 62 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 24 e 23.

(6778)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 10394/2811 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Giuseppe, nato in Orsogna il 4 marzo 1934; Di Marco Antonio, nato in Orsogna il 27 gennaio 1936; Di Marco Concetta, nata in Orsogna il 20 marzo 1940; Di Marco Mario, nato in Orsogna il 4 gennaio 1943, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in agro di Orsogna e Filetto estese mq. 485 riportate in catasto alle particelle numeri 5 parte e 137-*f* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 331 e 332.

(6775)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 2035/430 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Aloia Cristina, nata in Casalvecchio di Puglia il 28 gennaio 1930 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Casalvecchio di Puglia estese mq. 1520 riportate in catasto alle particelle numeri 36 parte e 54-*c* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 18 e 17.

(6777)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 7474/2029 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gentile Maria-Francesca, nata in Manfredonia il 26 marzo 1932 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo estese mq. 2270 riportate in catasto alle particelle numeri 46 parte e 135-*d* del foglio di mappa n. 144 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 90 e 91.

(6782)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 7477/2032 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Coratella Maria, nata in Andria il 21 ottobre 1921, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 340 riportata in catasto alla particella n. 84-*c* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 361.

(6784)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 7473/2028 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Romasco Francesco, nato in Manoppello il 23 febbraio 1897 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello estese mq. 3570 riportate in catasto alle particelle numeri 210 e 189 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 210 e 189-*b*.

(6781)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ururi

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 2033/428 sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Ururi, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ururi-Serracapriola » nel comune di Ururi estesa mq. 368 riportata in catasto alla particella n. 310 a frazionarsi del foglio di mappa n. 12 del comune di Ururi e nella planimetria tratturale con il n. 310-*b*.

(6787)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 2034/429 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alberto Antonio, nato a Fresa Grandinara il 1° giugno 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello estese mq. 3050 riportate in catasto alla particella n. 42 parte, del foglio di mappa n. 24 ed alla particella n. 79-*d* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 221-*a* e 222-*a*.

(6779)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Grumo Appula

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5249/1632 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Vittorio, nato in Bari il 1° marzo 1938 della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » in agro di Grumo Appula estesa mq. 1888 riportata in catasto alla particella n. 67 per intero, del foglio di mappa n. 49 del comune di Grumo Appula e nella planimetria tratturale con il n. 169.

(6786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 25 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,15	624,84	624,80	624,84	624,84	624,85	624,84	624,85
$ Can.	579,50	579,25	579,50	579,675	578,60	579,45	579,45	579,10	579,45	579,50
Fr. Sv.	144,59	144,58	144,56	144,595	144,50	144,58	144,60	144,55	144,58	144,57
Kr. D.	90,16	90,16	90,18	90,15	90,15	90,16	90,145	90,20	90,16	90,16
Kr. N.	87,25	87,21	87,22	87,21	87,25	87,22	87,215	87,25	87,22	87,22
Kr. Sv.	121,67	121,68	121,70	121,60	121,40	121,63	121,675	121,65	121,68	121,67
Fol.	172,93	172,96	172,95	172,925	172,90	172,97	172,9275	172,95	172,97	172,98
Fr. B.	12,58	12,55	12,55	12,5570	12,55	12,55	12,5555	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,50	127,50	127,4950	127,495	127,50	127,49	127,485	127,50	127,49	127,49
Lst	1740,37	1740 —	1740 —	1740,05	1740 —	1740,50	1740 —	1740,50	1740,22	1740 —
Dm. occ.	157,17	157,16	157,18	157,15	157,15	157,16	157,15	157,18	157,16	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2150	24,2125	24 15	24,21	24,2125	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,71	21,80	21,71	21,6975	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 25 agosto 1964

Rendita 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	96,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99.40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99.525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99.425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99.95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,10

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1964

1 Dollaro USA	624.84
1 Dollaro canadese	579,562
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87.212
1 Corona svedese	121,682
1 Fiorino olandese	172,9 6
1 Franco belga	12.556
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1740,025
1 Marco germanico	157,15
1 Scellino austriaco	24.212
1 Escudo Port.	21,704

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Alessandro Spallanzani, nato a Reggio Emilia il 8 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 6 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6741)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Luciana Malesani, nata a Udine l'8 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dalla Università di Bologna il 26 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6733)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2419/B/Gab., con cui al sig. Antonio Gstrein, nato a Terlano il 22 luglio 1889 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 maggio 1964 dal sig. Campi Federico, figlio del predetto, in atto residente a Ellmau (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2419/B/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campi Federico, nato a Merano il 10 marzo 1934 e residente a Elmau - Tirolo Auhäusl 31, viene ripristinato nella forma tedesca di Gstrein.

Il Consolato generale d'Italia in Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 agosto 1964

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario: D'AMICO

(6771)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riservato agli impiegati del ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla Prefettura o all'ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) Prova orale:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato ed invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra in nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 687, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di 5ª classe in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle Prefetture nelle quali vi siano vacanze fra il personale degli uffici copia.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	10.794
assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile . . .	L.	69.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la Sezione III della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1964

p. Il Ministro: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 247

(5854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso per titoli a quattordici posti di inserviente della carriera ausiliaria

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattordici posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per gli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'articolo 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivata delibera del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, Ufficio del personale, via Regina Margherita n. 206, a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome,

b) la data ed il luogo di nascita, i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del ruolo di residenza del concorrente, per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Ente, è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

I concorrenti debbono altresì accludere alla domanda: il titolo di studio originale posseduto o copia autentica notarile di esso su carta bollata da L. 200 ed un certificato dal quale risulti il voto e la valutazione conseguita in ciascuna materia, ove ciò non sia riportato nel titolo originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Ente, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. Non si terrà conto altresì delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro lo stesso termine i candidati dovranno far pervenire i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 200, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente bando, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

q) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'Ente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Commissione esaminatrice fisserà i criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

A parità di votazione complessiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate nel « Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S ».

Di detta pubblicazione sarà data, entro 20 giorni, notizia all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, la comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'Ente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data del ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio personale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 200:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva,

f) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 o 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti che perverranno alla Direzione generale dell'Ente oltre il termine stabilito dal precedente comma non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente mediante provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumono servizio con ritardo sul termine prefisso, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui assumono servizio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, gli inservienti in prova conseguono la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del Comitato esecutivo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa positivamente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio in carriera a tutti gli effetti.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

All'Ente nazionale previdenza assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di quattordici inservienti del personale della carriera ausiliaria dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa l'amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . , conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

(Data) . . . . . .

(Firma) .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i concorrenti che hanno rapporti d'impiego con l'Ente è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . .

---

(1) Tale indicazione è necessario solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il presidente: LUPIS

(6651)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove del concorso a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 415, con il quale è stato indetto un concorso a cinque posti di Capo stazione e a cinque posti di Capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte dei concorsi citati nelle premesse avranno luogo presso la sala conferenze della Stazione di Roma Termini, via Giolitti, 34, alle ore 8 nei seguenti giorni:

Capo Gestione: 11 e 12 settembre 1964;
Capo Stazione: 13 e 14 settembre 1964.

Roma, addì 14 agosto 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(6853)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5077 del 2 aprile 1964, con cui sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito di rinunzia di quante precedono in graduatoria, il posto di ostetrica condotta del comune di Santa Domenica Vittoria, è tuttora vacante;

Considerato altresì che la concorrente Abbate Francesca, che segue immediatamente in graduatoria le rinunziatarie, all'uopo interpellata, ha fatto conoscere di essere disposta ad accettare la condotta di cui avanti;

Ritenuto quindi che occorre procedere alla dichiarazione di vincitrice della condotta ostetrica del comune di Santa Domenica Vittoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Abbate Francesca, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Santa Domenica Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 6 agosto 1964

Il Medico provinciale

(6653)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Capannori (Lucca)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2896 in data 10 luglio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Capannori, indetto con decreto n. 252 del 28 gennaio 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del primo classificato nella graduatoria di merito al posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Visibelli Aldo, nato a Livorno il 5 dicembre 1923, è nominato ufficiale sanitario — in via di esperimento per un biennio — nel comune di Capannori.

Il predetto sanitario assumerà servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco del comune di Capannori ne è incaricato della esecuzione.

Lucca, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: TEDESCHI

(6663)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*